

Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all'estero potrà scegliere se votare per corrispondenza oppure se tornare a votare in Italia (il voto per corrispondenza può essere esercitato solo per le elezioni politiche, i referendum e il Parlamento Europeo). Se si sceglie di votare in Italia, il cittadino deve comunicare questa decisione al Consolato o alla Rappresentanza diplomatica. La scelta è valida solo per la singola consultazione e pertanto dovrà essere rinnovata ad ogni elezione.

Se si vota per corrispondenza, al momento delle elezioni, i consolati inviano agli elettori un plico contenente il certificato elettorale, la scheda e due buste, una affrancata e una bianca. Nella busta bianca dovrà essere inserita la scheda con il voto, mentre nella busta affrancata, con l'indirizzo del consolato pre-stampato, andrà inserita la busta bianca e il certificato elettorale. Spetta ai consolati inviare in Italia le buste entro le ore 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.

Gli elettori che, a 14 giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio consolare.

I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per corrispondenza. L'elettore può scegliere di votare in Italia, rientrando sul territorio nazionale. In questo caso voterà nella circoscrizione in cui è iscritto.

L'elettore che intenda rientrare in Italia per votare deve comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni. La scelta non è definitiva e dovrà essere rinnovata ad ogni elezione. Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute dall'elettore che abbia scelto di votare in Italia.

Casi in cui non è possibile votare all'estero

Potranno votare esclusivamente in Italia i cittadini italiani residenti in Paesi con cui non sia stato possibile concludere intese che garantiscano la regolarità del voto

In tali casi, ed inoltre per gli elettori che risiedano in Paesi privi di Rappresentanze diplomatiche italiane, è prevista una percentuale di rimborso delle spese di viaggio per il rientro in Italia presentando una domanda al proprio Ufficio consolare, corredata della tessera elettorale convalidata e del biglietto di viaggio.

La normativa di riferimento

Legge costituzionale n. 1 del 2000 - G.U. n. 15 del 20/1/2000

Legge Costituzionale n.1 del 2001 - G.U. n. 19 del 24/1/2001

Legge n. 459 del 27/12/2001 - G.U. n. 4 del 5/1/2002